

La Confermazione in ordine alla vita cristiana: la richiesta della Confermazione per l'Ordine sacro (can. 1033 CIC) e per il Matrimonio (can. 1065 § 1 CIC) *

[btcade](#) [pdf]

Antonio S. Sánchez-Gil

Introduzione

1. Il ruolo della Confermazione nell'organismo sacramentale

- 1.1. Il settenario sacramentale in una prospettiva organica e trinitaria
- 1.2. L'unzione dello Spirito Santo in ordine alla vita cristiana in generale
- 1.3. Il carattere della Confermazione e il servizio della comunione

2. La richiesta della Confermazione per l'Ordine sacro

- 2.1. La necessità del carattere e della grazia sacramentale della Confermazione per il ministero ordinato
- 2.2. Il senso e la portata della richiesta del can. 1033
- 2.3. Conseguenze dell'eventuale mancata ricezione della Confermazione

3. La richiesta della Confermazione per il Matrimonio

- 3.1. La necessità del carattere e della grazia sacramentale della Confermazione per la vita matrimoniale
- 3.2. Il senso e la portata della richiesta del can. 1065 § 1
- 3.3. Il caso dei conviventi che si preparano al sacramento del Matrimonio

Riflessioni conclusive

Introduzione

Nell'ambito della serie d'incontri di studio e approfondimento del CIC 83 che da diversi anni promuove il Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico e, in particolare, in questo secondo incontro dedicato all'iniziazione cristiana, mi è stato affidato il compito di studiare la Confermazione in ordine alla vita cristiana, con un particolare riferimento ai cann. 1033 e 1065 § 1, in cui si richiede, seppure con formule e conseguenze diverse, che i fedeli, prima della loro promozione all'Ordine sacro o della loro ammissione al Matrimonio,

* Pubblicato in AA.VV., *Iniziazione cristiana: confermazione ed Eucaristia*, Quaderni della Mendola 17, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Edizioni Glossa, Milano 2009, 71-97.

rispettivamente, abbiano ricevuto il sacramento della Confermazione ¹. Un argomento dunque ben delimitato e circoscritto, inquadrato per alcuni versi nella grande tematica dei “sacramenti dell’iniziazione cristiana”, ma che per altri versi la trascende, portando alla nostra considerazione i “sacramenti del servizio della comunione”, secondo la denominazione adoperata dal *Catechismo della Chiesa Cattolica* per riferirsi ai sacramenti dell’Ordine e del Matrimonio ². Una comune e suggestiva denominazione per entrambi i sacramenti che, unita alla richiesta della previa ricezione della Confermazione, consente di affermare che il servizio della comunione nella Chiesa, come del resto la vita cristiana, non ha un’origine puramente funzionale, ma ha una radice propriamente sacramentale.

Ringrazio gli organizzatori per il cortese invito e per la scelta del tema, a proposito del quale e in riferimento a due brevi disposizioni canoniche, apparentemente marginali e quasi irrilevanti, mi è stata data l’occasione di riflettere sul ruolo della Confermazione nella vita cristiana in generale e in due delle sue determinazioni più significative come sono il ministero ordinato e la vita matrimoniale. Una questione poco studiata dalla dottrina che, secondo me, va necessariamente inquadrata nel contesto dell’unità organica costituita dai sette sacramenti della Chiesa, i quali, come insegna la dottrina cattolica, costituiscono nel loro insieme «un organismo nel quale ciascuno di essi ha il suo ruolo vitale», sia per quanto riguarda la santificazione degli uomini sia riguardo all’edificazione della Chiesa ³. A questo proposito, mi sembra opportuno osservare che, dopo che è stata molto approfondita l’unità dei sacramenti dell’iniziazione cristiana ⁴, sia ancora necessario mettere meglio in

¹ Mentre il can. 1033 dichiara in modo categorico: «*Licite ad ordines promovetur tantum qui recepit sacrae confirmationis sacramentum*», una formula che non sembra ammettere eccezioni; il can. 1065 § 1, in modo più persuasivo che imperativo, prescrive: «*Catholici qui sacramentum confirmationis nondum receperint, illud, antequam ad matrimonium admittantur, recipiant, si id fieri possit sine gravi incommodo*», una formulazione che ammette eventuali eccezioni in caso di grave difficoltà.

² Cf. CCC, nn. 1211 e 1533-1535.

³ Cf. CCC, n. 1211. In effetti, ogni sacramento occupa un posto peculiare e insostituibile nell’economia sacramentale della Chiesa, mediante la quale gli uomini vengono santificati, la Chiesa viene edificata e viene esercitato il culto pubblico e integrale a Dio (cf. SC, nn. 7 e 59).

⁴ Unità definitivamente acquisita a livello dottrinale e normativo (cf. CCC, n. 1285; can. 842 § 2), anche se deve ancora essere pienamente assimilata dalla prassi pastorale. Cf. le relazioni tenute nel nostro incontro dell’anno scorso, in particolare: P. CASPANI, *La categoria*

evidenza l'unità organica del settenario sacramentale e la necessità di tutti i sacramenti ⁵, così come i rapporti che intercorrono tra i sette sacramenti: non solo la comune ordinazione all'Eucaristia, ma anche le varie connessioni e ordinazioni che legano i vari sacramenti ⁶.

Un compito questo che non ha una valenza puramente teorica, ma che ritengo particolarmente necessario se si vuole impostare in un modo più organico e armonico la pastorale sacramentale nelle nostre parrocchie, oggi eccessivamente frammentata, a mio avviso, a causa di complessi motivi, non ultimo la cosiddetta "frantumazione della teologia sacramentaria", avvenuta nel periodo postconciliare ⁷. Un fenomeno, in origine, di natura prevalentemente accademica e dottrinale, che ha poi però contribuito all'affermarsi di una pastorale sacramentale sconnessa e quasi spezzettata, caratterizzata da una preparazione eccessivamente disgiunta ai vari sacramenti, i quali rischiano perciò di essere percepiti dai fedeli in modo inorganico, come se fossero "eventi isolati", senza legami tra di loro e forse anche con la stessa vita cristiana ⁸.

di iniziazione cristiana nel dibattito della teologia sacramentale contemporanea, in QdM 16, Milano 2008, 11-31; A. MONTAN, *L'iniziazione cristiana: legislazione universale e legislazioni particolari*, in *ibidem*, 33-65; e G. GIOMBANCO, *Il completamento dell'iniziazione cristiana in età adulta*, in *ibidem*, 131-153.

- ⁵ «La Chiesa afferma che per i credenti i sacramenti della Nuova Alleanza sono *necessari alla salvezza*» (CCC, n. 1129; cf. CONC. ECUM. TRIDENTINO, *Decr. de sacramentis*, can. 4 *de sacramentis in genere*, in DS, n. 1604). Il corsivo è dell'originale. Si ricordi comunque che quando si parla di necessità dei sacramenti, non si tratta di "necessità assoluta" ma di "necessità morale" (cf. SAN TOMMASO D'AQUINO, *Super Sent.*, lib. 4 d. 1 q. 1 a. 2 qc 1 co).
- ⁶ Sono significative a questo proposito le riflessioni del Sinodo dei Vescovi dedicato all'Eucaristia, a proposito della relazione di tutti i sacramenti con il mistero eucaristico: cf. BENEDETTO XVI, es. ap. postsinodale *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, nn. 16-29, in AAS 99, 2007, 105-180. Ovviamente tali riflessioni non precludono ulteriori approfondimenti sui rapporti tra i vari sacramenti.
- ⁷ Cf., ad esempio, la riflessione di G. COLOMBO (*Prefazione*, in *Teologia sacramentaria*, Milano 1997, VII) citata in apertura del primo dei quattro volumi di teologia sacramentaria di C. SCORDATO, *Il settenario sacramentale. 1.1. Introduzione e indagine biblica*, Trapani 2007, 5.
- ⁸ Semplificando volutamente la situazione attuale in Italia – che è sicuramente migliore di quella di altri paesi europei a maggioranza cattolica –, si potrebbe dire che, a causa dell'insufficiente pratica religiosa di molti genitori, non pochi bambini si preparano alla prima Comunione come un bell'evento alla fine dell'infanzia, che non viene sempre preceduto né seguito da una regolare partecipazione alla Messa domenicale e alla Penitenza sacramentale. Anche la Confermazione è spesso considerata come un ulteriore evento nel periodo dell'adolescenza, che non va sempre seguito da una regolare pratica religiosa nel

In questo senso, mantenendo ovviamente la necessità di una preparazione specifica, adeguata alle peculiarità di ogni sacramento, penso che nella pastorale sacramentale andrebbe meglio sottolineata l'unità dell'organismo sacramentale e la complementarietà degli effetti dei vari sacramenti. A questo fine può rivelarsi particolarmente utile l'approfondimento del loro principio unificante, vale a dire la loro comune condizione di segni efficaci della presenza del Mistero pasquale di Cristo, partecipato alla Chiesa dall'azione dello Spirito Santo, la cui celebrazione introduce l'uomo in un rapporto – che è allo stesso tempo personale e comunitario – con Gesù Cristo risorto e assiso alla destra del Padre ⁹. Segni, dunque, dell'incontro, in Cristo, con le Persone divine che fonda e sostiene l'esistenza cristiana, la quale inizia nel Battesimo, cresce nella Confermazione, si alimenta nell'Eucaristia, guarisce dal peccato nella Penitenza sacramentale, affronta la malattia o la vecchiaia e la morte nell'Unzione degli infermi, e, nel caso di coloro che vi sono chiamati, si impegna nel servizio della comunione per l'edificazione della Chiesa nell'Ordine e nel Matrimonio ¹⁰.

Mi sembra infatti che, se i fedeli riconoscono che ogni sacramento rende presente, in modo proprio a ciascuno, lo stesso e unico Mistero pasquale di

periodo della giovinezza. Da giovani e da adulti poi, un'alta percentuale dei fedeli – tra il 60 e il 70% – frequenta l'Eucaristia domenicale in modo piuttosto irregolare, anche se poi un buon numero di essi tende a ricevere la Comunione ogni volta che partecipa alla Messa, senza fare però ricorso alla Penitenza sacramentale, come sarebbe invece necessario, quanto meno per ottenere il perdono della mancata osservanza del precetto domenicale. Poi, mentre l'Ordine sacro è considerato un evento piuttosto remoto e quasi irreali, che non viene di fatto proposto ai ragazzi, il Matrimonio è sì considerato un evento reale, ma molte volte sconnesso dall'itinerario della vita cristiana. Per non parlare, infine, dell'Unzione degli infermi: un evento al quale forse non si vuole nemmeno pensare.

- ⁹ Su questo punto mi piace ricordare un punto del *Catechismo* particolarmente espressivo dell'azione della Santissima Trinità nei sacramenti: «"Assiso alla destra del Padre" da dove effonde lo Spirito Santo nel suo Corpo che è la Chiesa, Cristo agisce ora attraverso i sacramenti, da lui istituiti per comunicare la sua grazia. I sacramenti sono segni sensibili (parole e azioni), accessibili alla nostra attuale umanità. Essi realizzano in modo efficace la grazia che significano, mediante l'azione di Cristo e la potenza dello Spirito Santo» (CCC, n. 1084). In effetti, mentre noi vediamo i segni sacramentali, ciò che in realtà accade è l'effusione sulla Chiesa dello Spirito Santo inviato da Cristo assiso alla destra del Padre.
- ¹⁰ Cf. CCC, nn. 1211-1212. Circa il ruolo dei sacramenti nell'esistenza cristiana, cf. J. RATZINGER, *Il fondamento sacramentale dell'esistenza cristiana*, Brescia 2005, traduzione di G. Ruggieri dall'originale tedesco: *Die sakramentale Begründung christlichen Existenz*, Meitingen - Freising 1969; SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ, *La lotta interiore*, in *È Gesù che passa: omelie*, nn. 78-80, Milano 2003, traduzione di F. Contadini ed E. Terrasi dall'originale spagnolo: *La lucha interior*, in *Es Cristo que pasa: homilias*, Madrid 1973.

Cristo, sarà più facile che comprendano non solo la convenienza di prepararsi nel miglior modo possibile alla celebrazione di ciascun sacramento, ma anche la necessità di partecipare in modo armonico ai vari sacramenti; evitando l'incongruenza di voler partecipare ad alcuni sacramenti, escludendo però, in un modo più o meno consapevole, la partecipazione ad altri ¹¹. In tale contesto è utile ricordare che le disposizioni canoniche circa la ricezione dei sacramenti vanno sempre interpretate – anche se non ci sono riferimenti espliciti alle disposizioni del soggetto, come accade nei cann. 1033 e 1065 § 1 – in conformità con la dottrina e la prassi della Chiesa circa l'*actuosa* e fruttuosa partecipazione ai vari sacramenti ¹².

Con lo sfondo dunque di tali considerazioni, mi occuperò di esaminare in tre punti l'argomento che mi è stato affidato.

In primo luogo, il ruolo della Confermazione nell'organismo sacramentale. In particolare esaminerò l'unzione dello Spirito Santo in ordine alla vita cristiana in generale, che è cammino di santità e di apostolato, e il carattere della Confermazione e il servizio della comunione ¹³.

In secondo luogo, la richiesta della Confermazione per l'Ordine sacro. Mi occuperò, in concreto, della necessità del carattere e della grazia sacramentale della Confermazione per il ministero ordinato e del senso e la portata della richiesta del can. 1033, con un riferimento specifico alle conseguenze dell'eventuale mancata ricezione della Confermazione.

In terzo luogo, la richiesta della Confermazione per il Matrimonio. In particolare esaminerò la necessità del carattere e della grazia sacramentale

¹¹ Come sarebbe una incongruenza, ad esempio, voler partecipare dopo il Battesimo all'Eucaristia, tralasciando consapevolmente la ricezione della Confermazione a tempo opportuno; oppure, voler partecipare alla Santa Messa e alla Comunione eucaristica, trascurando invece la Confessione sacramentale, se si sono commessi peccati gravi; oppure, voler vivere in coppia senza essere uniti dal sacramento del Matrimonio e partecipare contemporaneamente all'Eucaristia; oppure, infine, voler celebrare il Matrimonio tralasciando volutamente la Confermazione. Così si dimentica, infatti, il ruolo complementare dei vari sacramenti e la loro unità organica.

¹² Ad esempio, la necessità dello stato di grazia – e la convenienza della previa Confessione sacramentale – per ricevere con frutto i cosiddetti "sacramenti di vivi": Confermazione, Eucaristia, Ordine, Matrimonio e Unzione degli infermi (cf. CCC, nn. 1310, 1319, 1415, 1522 e 1532; *Compendio*, nn. 269, 191 e 316; can. 1065 § 2).

¹³ In questa parte prevalentemente teologica userò come punto principale di riferimento il CCC.

della Confermazione per la vita matrimoniale e il senso e la portata della richiesta del can. 1065 § 1, con un riferimento speciale al caso, un tanto paradossale ma sempre più frequente, dei conviventi che si preparano al sacramento del Matrimonio.

Aggiungerò, infine, due brevi riflessioni conclusive circa la preparazione dei fedeli alla Confermazione in ordine alla vita cristiana e alla sua ricezione in occasione dell'Ordine sacro e del Matrimonio.

Non mi occuperò invece della questione della collocazione della Confermazione nell'itinerario dell'iniziazione cristiana e dei suoi rapporti con il Battesimo e con l'Eucaristia, oggetto specifico di un altro intervento del nostro incontro ¹⁴.

1. Il ruolo della Confermazione nell'organismo sacramentale

1.1. Il settenario sacramentale in una prospettiva organica e trinitaria

Se è vero, come è stato rilevato dal magistero recente della Chiesa, che tutti i sacramenti rappresentano un incontro con il Mistero pasquale di Cristo, in cui si manifesta il mistero stesso di Dio, amore trinitario, comunione perfetta di amore tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che viene partecipato agli uomini ¹⁵, è anche vero che insieme costituiscono un unico organismo in cui ogni sacramento ha un ruolo diverso e complementare. Al fine di individuare le caratteristiche specifiche dell'incontro di grazia che si realizza in ogni sacramento, e considerando che la nostra attenzione si dovrà poi rivolgere alla Confermazione in ordine alla vita cristiana, al ministero ordinato e alla vita matrimoniale, mi sembra utile osservare il ruolo di ogni sacramento in una prospettiva unificante e armonica, com'è quella prima accennata, in cui si considera l'azione della Santissima Trinità nel settenario sacramentale.

¹⁴ Cf. B. F. PIGHIN, *La Confermazione tra Battesimo ed Eucaristia*, in questo stesso volume.

¹⁵ Cf. CCC, nn. 1067, 1076, 1085, 1104, 1115, 1200 e 1621. Cf. anche BENEDETTO XVI, es. ap. postsinodale, *Sacramentum caritatis*, cit., nn. 6-9.

In questa prospettiva, che potremmo chiamare organica e trinitaria, penso che si possa affermare che, in ciascun sacramento, sia sempre lo Spirito Santo, inviato dal Padre e dal Figlio, a configurare l'uomo a Cristo nelle varie fasi e dimensioni dell'esistenza cristiana, personale e comunitaria, in vista della sua partecipazione definitiva alla vita divina nel pieno compimento del Regno di Dio ¹⁶.

Mediante il Battesimo l'uomo riceve la prima configurazione al Mistero pasquale di Cristo, Figlio del Padre, inserendo il battezzato nel suo Corpo che è la Chiesa ¹⁷. Attraverso la Confermazione il battezzato riceve l'unzione dello Spirito Santo affinché possa partecipare alla stessa missione che il Padre ha affidato a Cristo ¹⁸. Nell'Eucaristia il cristiano si alimenta dello stesso Cristo, che lo configura e lo unisce a se nell'offerta sacrificale della propria vita al Padre ¹⁹. Mediante la Penitenza sacramentale il cristiano, caduto nel peccato, viene configurato a Cristo che ha espiato tutti i peccati e ci ha riconciliati con il Padre ²⁰. Con l'Unzione degli infermi il cristiano malato o anziano e in pericolo di morte viene configurato a Cristo nella sua passione redentrice e nella sua morte prima del ritorno definitivo al Padre ²¹. Nel Matrimonio i cristiani chiamati alla vita matrimoniale sono configurati a Cristo, nella sua alleanza nuziale con l'umanità e con la Chiesa per riportarla al Padre ²². E, infine, mediante i tre gradi del sacramento dell'Ordine ²³, il cristiano chiamato al ministero del diaconato, del presbiterato e dell'episcopato, è configurato a

¹⁶ Cf. CCC, nn. 666, 690, 695, 739, 782, 784, 786, 1294 e 1682. È particolarmente suggestivo il contenuto dell'ultimo dei numeri citati: «Il giorno della morte inaugura per il cristiano, al *termine della sua vita sacramentale*, il compimento della sua nuova nascita cominciata con il Battesimo, la "somiglianza" definitiva all'"immagine del Figlio" conferita dall'Unzione dello Spirito Santo e la partecipazione al banchetto del Regno anticipato nell'Eucaristia, anche se, per rivestire l'abito nuziale, ha ancora bisogno di ulteriori purificazioni». Il corsivo è dell'originale. Per uno studio teologico del dono dello Spirito Santo nei sacramenti, cf. A. MIRALLES, *I sacramenti cristiani. Trattato generale*, Roma 1999, 230-254.

¹⁷ Cf. CCC, nn. 1121, 1239, 1242, 1291, 2769 e 2782.

¹⁸ Cf. CCC, nn. 438, 690, 695, 714, 1241, 1242, 1289, 1291, 1293, 1296, 2769 e 2782.

¹⁹ Cf. CCC, nn. 606, 618 e 1407.

²⁰ Cf. CCC, n. 1460.

²¹ Cf. CCC, nn. 1020, 1505, 1521 e 1523.

²² Cf. CCC, nn. 1612, 1616-1617 e 1621.

²³ Cf. CCC, n. 1554.

Cristo Servo di tutti ²⁴, a Cristo Sacerdote ²⁵, e a Cristo Maestro, Pastore e Pontefice ²⁶, che guida il suo popolo verso il Padre.

1.2. L'unzione dello Spirito Santo in ordine alla vita cristiana in generale

In tale processo di configurazione a Cristo per l'azione dello Spirito Santo operato in modo organico e complementare dai vari sacramenti, il ruolo specifico della Confermazione sarebbe dunque quello di conferire al cresimato una speciale "unzione dello Spirito Santo" che, perfezionando la grazia battesimale, in qualche modo lo "consacra" per renderlo maggiormente partecipe al sacerdozio e alla missione di Cristo, l'Unto dallo Spirito di Dio ²⁷. Tale "unzione-consacrazione" dello Spirito Santo, che spiega il nome di "cristiano" ²⁸, si imprime nell'anima con il "carattere" della Confermazione, il quale, come insegna la teologia cattolica, «perfeziona il sacerdozio comune dei fedeli, ricevuto nel Battesimo, e "il cresimato riceve il potere di professare pubblicamente la fede cristiana, quasi per un incarico ufficiale (*quasi ex officio*)"» ²⁹.

È dunque legittimo, a mio avviso, definire la speciale "unzione dello Spirito Santo" ricevuta nella Confermazione come una vera "consacrazione di natura sacramentale", che perfeziona la consacrazione battesimale ³⁰, e che, insieme

²⁴ Cf. CCC, nn. 1569-1570.

²⁵ Cf. CCC, nn. 1562-1564.

²⁶ Cf. CCC, nn. 1555-1558.

²⁷ Come ricorda il *Catechismo*, «Cristo ["Messia", in ebraico] significa "Unto" dallo Spirito di Dio» (CCC, n. 695). Cf. anche CCC, nn. 436-438, 486 e 1294. Per una sintesi delle conclusioni della teologia del XX secolo sugli effetti della Confermazione, cf. A. ELBERTI, *La Confermazione nella tradizione della Chiesa latina*, Cinisello Balsamo (Milano) 2003; J.A. GONZÁLEZ ERRÁZURIZ, *Confirmación y configuración con Cristo*, Roma 2002.

²⁸ Cf. CCC, nn. 1289 e 1294-1296.

²⁹ CCC, n. 1305; cf. SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, III^a q. 72 a. 5 ad 2.

³⁰ Cf. CCC, n. 784. Vedi anche il testo di San Leone Magno riportato in CCC, n. 786 (cf. *Sermones*, 4, 1, in PL 54, 149). Una consacrazione dunque essenzialmente diversa dalla peculiare "consacrazione" propria della "vita consacrata", che, anche se radicata nella consacrazione generale ricevuta nei sacramenti d'iniziazione, non è di natura sacramentale ma di natura carismatica e istituzionale, in quanto risponde ad una specifica vocazione alla "vita consacrata" caratterizzata dalla professione dei consigli evangelici in uno stato di vita stabile – denominato appunto "stato di vita consacrata" – riconosciuto dalla Chiesa (cf. CCC,

alla partecipazione all'Eucaristia, fonda «la vocazione comune di tutti i discepoli di Cristo, vocazione alla santità e alla missione di evangelizzare il mondo» ³¹. Una consacrazione di carattere “generale” che destina tutti i fedeli ad attuare il loro sacerdozio comune e conferisce a tutti una missione comune nella Chiesa e, allo stesso tempo, agisce come fondamento delle altre consacrazioni “particolari” di varia natura (sacramentale, carismatica o istituzionale) che costituiscono i fedeli che eventualmente le ricevono in un nuovo stato di vita, conferendoli una missione particolare nella Chiesa ³².

Mediante una tale “unzione-consacrazione” dello Spirito Santo il confermato viene configurato maggiormente a Cristo e reso partecipe con un nuovo titolo del sacerdozio e della missione di Cristo, divenuta missione della Chiesa sotto l’impulso dello Spirito Santo ³³. Tale missione, che è stata affidata da Cristo in un modo peculiare agli Apostoli e, mediante l’Ordine sacro, in un modo speciale o “ministeriale” ai Vescovi, loro successori, e ai presbiteri e ai diaconi come loro collaboratori ³⁴, è stata anche affidata agli altri discepoli e, mediante

nn. 915-916).

³¹ Cf. CCC, n. 1533.

³² Per quanto riguarda le consacrazioni “particolari” di natura sacramentale è opportuno ricordare quanto afferma il *Catechismo* in riferimento all’Ordine sacro e al Matrimonio: «Essi conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono all’edificazione del popolo di Dio. In questi sacramenti, coloro che sono già stati *consacrati* mediante il Battesimo e la Confermazione per il sacerdozio comune di tutti i fedeli, possono ricevere *consacrazioni* particolari. Coloro che ricevono il sacramento dell’Ordine sono *consacrati* per essere “posti, in nome di Cristo, a pascere la Chiesa con la parola e la grazia di Dio” (LG, 11). Da parte loro, “i coniugi cristiani sono corroborati e come *consacrati* da uno speciale sacramento per i doveri e la dignità del loro stato” (GS, 48)» (CCC, nn. 1534-1535). I corsivi sono del *Catechismo*.

Anche di natura sacramentale è la “consacrazione” dell’Unzione degli infermi, mediante la quale il cristiano «viene in certo qual modo *consacrato* per portare frutto mediante la configurazione alla Passione redentrice del Salvatore» (CCC, n. 1521). Il corsivo è del *Catechismo*.

Mentre coloro che fanno professione dei consigli evangelici sono *consacrati* – con una “consacrazione” di natura essenzialmente diversa – per il servizio di Dio e dediti al bene della Chiesa nello “stato di vita consacrata” (vedi *supra* nota 30).

Si tenga comunque presente che la nozione di “consacrazione” ha un valore analogo e viene usata con relativa frequenza – come accade in questi casi – per riferirsi a realtà molto diverse.

³³ Cf. CCC, nn. 729-730 e 737-739.

³⁴ Cf. CCC, nn. 860-862. Con parole di san Paolo, gli Apostoli sono stati costituiti «ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio» e hanno trasmesso tale «dono spirituale» o

il Battesimo e la Confermazione, in un modo generale o “comune”, a tutti i fedeli ³⁵. In virtù della grazia di questo sacramento, che perfeziona il sacerdozio comune ricevuto nel Battesimo, i cresimati ricevono una speciale forza dello Spirito Santo per testimoniare pubblicamente la fede cristiana e partecipare alla vita e alla missione apostolica della Chiesa ³⁶. Si potrebbe dire, in definitiva, che come conseguenza di un tale perfezionamento o rinvigorimento anche i diritti e gli obblighi dei fedeli vengono in qualche modo rafforzati: non solo quelli che riguardano il combattimento spirituale, ma anche quelli riguardanti la testimonianza apostolica, come afferma esplicitamente il Concilio Vaticano II ³⁷.

«carisma di Dio» ai loro successori e collaboratori nel ministero apostolico mediante «l'imposizione delle mani» (cf. *1 Cor* 4,1; *1 Tm* 4,14; *2 Tm* 1,6). Per questo motivo l'amministrazione dell'Ordine sacro è riservata in maniera esclusiva ai Vescovi, quali successori degli Apostoli (cf. CCC, n. 1576).

³⁵ Cf. CCC, nn. 863 e 873. Come racconta san Luca, gli Apostoli conferivano ai battezzati «il dono dello Spirito Santo» mediante «l'imposizioni delle mani» (cf. *At* 8,15-19; *Eb* 6,2). Questa è la ragione principale di perché nella Chiesa latina, per esplicita insistenza dei Romani Pontefici, si sia conservata fino ad oggi la prassi di riservare ai Vescovi, successori degli Apostoli, l'amministrazione di questo sacramento, salvo in caso di necessità (cf. CCC, n. 1313).

In questo contesto, è utile riportare le parole rivolte da Benedetto XVI al Vescovo e ai presbiteri di Brindisi nella sua recente visita a questa città: «Questo mandato è rivolto ancora oggi in primo luogo a voi. Lo Spirito che agiva in Cristo e nei Dodici, è lo stesso che opera in voi e che vi permette di compiere tra la vostra gente, in questo territorio, i segni del Regno di amore, di giustizia e di pace che viene, anzi, che è già nel mondo. Ma la missione di Gesù si partecipa in diversi modi a tutti i membri del Popolo di Dio, per la grazia del Battesimo e della Confermazione» (*Omelia*, 15 giugno 2008, in *OssRom*, 16-17 giugno 2008, 6).

³⁶ Cf. CCC, n. 1285; *Compendio*, n. 268.

³⁷ Ad esempio in questi due testi: «I fedeli, incorporati nella Chiesa col battesimo, sono deputati al culto della religione cristiana dal carattere e, essendo rigenerati per essere figli di Dio, sono tenuti a professare pubblicamente la fede ricevuta da Dio mediante la Chiesa. Col sacramento della confermazione vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dallo Spirito santo, e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere con la parola e con l'opera le fede come veri testimoni di Cristo» (LG, 11). «Tutti i cristiani, dovunque vivono, sono tenuti a manifestare con l'esempio della vita e con la testimonianza della parola l'uomo nuovo, che hanno rivestito col Battesimo, e la forza dello Spirito Santo, dal quale sono stati rinvigoriti con la Confermazione» (AG, 11). Sulla base di tale insegnamento il *Catechismo* afferma tra l'altro: «Nelle situazioni in cui si richiede che si testimoni la fede, il cristiano ha il dovere di professarla senza equivoci (...). Il dovere dei cristiani di prendere parte alla vita della Chiesa li spinge ad agire come *testimoni del Vangelo* e degli obblighi che ne derivano. (...) La

Questo rafforzamento, operato dallo Spirito Santo nell'unzione cresimale, può essere considerato da diverse prospettive (dogmatica, morale, giuridica, liturgica o spirituale), anche se a noi corrisponde considerarlo sotto un profilo prevalentemente giuridico. Sotto questo profilo, e per quanto riguarda, in concreto, il dovere di condurre una vita santa e di testimoniare pubblicamente la fede, è possibile affermare che il confermato ha un "obbligo rafforzato" – se ci è consentito parlare in questi termini ³⁸ – che ha di per sé carattere spirituale o morale, anche se può avere rilevanza e forza giuridica in determinate condizioni. In primo termine, quando lo richieda la giustizia legale – l'esigenza di adempiere le leggi della Chiesa – circa la partecipazione ai mezzi della salvezza e la condizione di vita di ciascuno ³⁹. E, in secondo termine, quando, alla condizione comune del fedele, si aggiungano altri fattori da cui derivino rapporti di giustizia, come nel caso, ad esempio, dei ministri sacri, degli sposi e genitori cristiani o dei membri degli istituti di vita consacrata ⁴⁰. In questo contesto si deve comunque aggiungere che l'obbligo – morale ed eventualmente giuridico – di tendere alla santità e di evangelizzare, derivante dal Battesimo e rafforzato dalla Confermazione ⁴¹, è anche un

testimonianza è un atto di giustizia che comprova o fa conoscere la verità» (CCC, nn. 2471-2472). Il corsivo è dell'originale.

³⁸ Anche se risulta inconsueto parlare di "diritti e doveri rafforzati" dei cresimati, penso che si possa affermare che gli obblighi battesimali – o le "promesse battesimali" secondo la terminologia abituale – siano in qualche modo "rafforzati" dalla Confermazione. Un rafforzamento che ha soprattutto una dimensione spirituale e morale ma che può anche essere considerato sotto il profilo giuridico. Lo stesso si potrebbe dire, a maggior ragione, dei diritti dei fedeli fondati sul carattere battesimale, i quali – secondo me – vengono anch'essi in qualche modo rafforzati dal carattere cresimale.

³⁹ Come è noto, il "dovere" di condurre una vita santa e il "dovere" e il "diritto" di impegnarsi nell'annuncio della salvezza sono stati espressamente formalizzati nei confronti di tutti i fedeli nei cann. 210-211. Cf. D. CENALMOR – J. MIRAS, *Il Diritto della Chiesa. Corso di Diritto canonico*, Roma 2005, 144-145, traduzione di E. Ballarò dall'originale spagnolo: *El Derecho de la Iglesia. Curso Básico de Derecho canónico*, Pamplona 2004.

⁴⁰ Per quanto riguarda i ministri sacri, cf. cann. 276 e 756-757. Circa i doveri dei genitori cristiani, cf. cann. 226, 274 § 2 e 793. Riguardo i membri degli istituti di vita consacrata, cf. cann. 573 § 1 e 758.

⁴¹ È opportuno ricordare che i due canoni dedicati all'obbligo di evangelizzare dei fedeli laici fanno esplicito riferimento sia al Battesimo sia alla Confermazione (cf. cann. 225 e 759). È anche interessante rilevare (in corsivo) alcune espressioni utilizzate in questi canoni:

«Can. 225. § 1. I laici, dal momento che, *come tutti i fedeli, sono deputati da Dio all'apostolato mediante il battesimo e la confermazione, sono tenuti all'obbligo generale e hanno il diritto di impegnarsi, sia come singoli sia riuniti in associazioni, perché l'annuncio*

autentico diritto, un diritto fondamentale del fedele, peraltro irrinunciabile, espressione propria del diritto naturale alla libertà religiosa ⁴².

Rimanendo ai profili giuridici, e prima di parlare della richiesta normativa della Confermazione per il servizio della comunione nel ministero ordinato o nella vita matrimoniale, vorrei aggiungere una breve riflessione circa la necessità della grazia della Confermazione per la vita cristiana e i suoi riflessi giuridici e pastorali. Una riflessione, in concreto, circa la necessità dell'unzione dello Spirito Santo per la vita cristiana in generale, a prescindere da altre eventuali esigenze particolari, derivanti o no dalla ricezione di altri sacramenti, che possano comportare l'assunzione vocazionale di uno stato canonico (clericale o laicale, sposato o celibe, consacrato o secolare) o l'esercizio di un particolare servizio nella Chiesa. E, di conseguenza, una necessità della Confermazione che può essere considerata in se stessa, facendo astrazione dalla questione della sua collocazione nell'itinerario dell'iniziazione cristiana e dei suoi rapporti con il Battesimo e con l'Eucaristia ⁴³, e dalla questione della

della salvezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo in ogni luogo; tale obbligo li vincola ancora maggiormente in quelle situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il Vangelo e conoscere Cristo se non per mezzo loro. § 2. Sono tenuti anche al dovere specifico, ciascuno secondo la propria condizione, di animare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico e in tal modo di rendere testimonianza a Cristo, particolarmente nel trattare tali realtà e nell'esercizio dei compiti secolari».

«Can. 759. I fedeli laici, *in forza del battesimo e della confermazione*, con la parola e con l'esempio della vita cristiana *sono testimoni dell'annuncio evangelico*; possono essere anche chiamati a cooperare con il Vescovo e con i presbiteri nell'esercizio del ministero della parola».

- ⁴² Molto recentemente Benedetto XVI ha affermato: «Le parole di Gesù, "Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato" (Mt 28,19-20), costituiscono ancora un mandato obbligatorio per tutta la Chiesa e per ogni singolo fedele di Cristo. Questo impegno apostolico è un dovere ed anche un diritto irrinunciabile, espressione propria della libertà religiosa» (*Discorso ai partecipanti all'incontro del Consiglio Superiore delle Pontificie Opere Missionarie*, 17 maggio 2008, in OssRom, 18 maggio 2008, 1).
- ⁴³ A tale proposito non mi sembra che ci sia contraddizione in sottolineare, come fa giustamente Benedetto XVI, «lo stretto legame tra Battesimo, Confermazione ed Eucaristia. Non bisogna mai dimenticare, infatti, che veniamo battezzati e cresimati in ordine all'Eucaristia» (es. ap. postsinodale *Sacramentum caritatis*, cit., n. 17), e affermare allo stesso tempo che veniamo confermati non solo in ordine all'Eucaristia, ma anche in ordine alla vita cristiana in generale, di cui l'Eucaristia è fonte e culmine (cf. *ibidem*, nn. 70-83).

sua richiesta normativa prima della promozione all'Ordine sacro o dell'ammissione al Matrimonio, di cui mi occuperò dopo ⁴⁴.

Penso concretamente al fatto che, nonostante le norme canoniche che la prescrivono e gli sforzi compiuti negli ultimi decenni per sensibilizzare i fedeli, la necessità della Confermazione per la vita cristiana sia in qualche modo offuscata nella coscienza di non pochi fedeli. In molti paesi – probabilmente più altrove che in Italia – sono ancora troppi i fedeli che non sentono il bisogno di ricevere questo sacramento, considerandolo più come un optional che può essere trascurato che come una vera esigenza per la vita cristiana ⁴⁵. Ovviamente si tratta di un problema pastorale complesso, legato ad una delle principali sfide della Chiesa dei nostri tempi: la cosiddetta “nuova evangelizzazione” di cui parlava spesso Giovanni Paolo II ⁴⁶, e che Benedetto XVI ripropone in termini più o meno simili, come quando afferma che ci troviamo di fronte a una vera “emergenza educativa” ⁴⁷.

A questo proposito, ritengo che una tale “emergenza educativa” delle nuove generazioni cristiane in vista della “nuova evangelizzazione” sia molto collegata all'azione dello Spirito Santo nei cristiani; soprattutto se consideriamo, con occhi di fede, che è lo Spirito Santo il vero educatore delle anime e il motore

⁴⁴ Oppure in altri casi esplicitamente indicati dalla legge canonica, ai quali è conveniente accennare seppure solo incidentalmente: oltre alla richiesta della Confermazione prima dell'ammissione al seminario (cf. can. 241 § 2) – collegata ovviamente alla richiesta per l'Ordine sacro del can. 1033 – si deve in ogni caso ricordare la stessa richiesta prima dell'ammissione al noviziato (can. 645 § 1) o all'incarico di padrino (cf. can. 874 § 1, 3).

⁴⁵ Come ha rilevato recentemente Benedetto XVI: «Avviene che, ricevuta la Confermazione, diversi giovani si allontanano dalla vita di fede. E ci sono anche giovani che nemmeno ricevono questo sacramento. Eppure è con i sacramenti del Battesimo, della Confermazione e poi, in modo continuativo, dell'Eucaristia che lo Spirito Santo ci rende figli del Padre, fratelli di Gesù, membri della sua Chiesa, capaci di una vera testimonianza al Vangelo, fruitori della gioia della fede. Vi invito perciò a riflettere su quanto vi scrivo. Oggi è particolarmente importante riscoprire il sacramento della Confermazione e ritrovarne il valore per la nostra crescita spirituale. (...) Chi è battezzato, ma non ha ancora ricevuto il sacramento della Confermazione, si prepari a riceverlo sapendo che così diventerà un cristiano “compiuto”, poiché la Confermazione perfeziona la grazia battesimale (cf. CCC, nn. 1302-1304)» (*Messaggio per la XXIII Giornata Mondiale della Gioventù*, 20 luglio 2007, n. 6, in OssRom, 22 luglio 2007, 4-5).

⁴⁶ Cf., ad esempio, Lett. ap. *Novo millennio ineunte*, 6 gennaio 2001, n. 40, in AAS 93, 2001, 266-309, dove c'è un significativo accenno alla (prima) evangelizzazione che seguì al dono dello Spirito Santo.

⁴⁷ Cf. *Discorso all'Assemblea Generale della CEI*, 29 maggio 2008, in OssRom, 30 maggio 2008, 1.

dell'azione evangelizzatrice della Chiesa ⁴⁸. Senza la forza dallo Spirito Santo ricevuta in questo sacramento è di fatto molto difficile, per non dire impossibile, progredire nella vita cristiana, in quanto cammino di santità e di testimonianza apostolica. In questa ottica dovrebbe essere meglio spiegata, a mio avviso, l'esigenza dell'unzione dello Spirito Santo per rafforzare il sacerdozio comune dei fedeli e per il suo esercizio nel combattimento spirituale e nell'apostolato; esigenza che fonda la necessità della Confermazione per tutti i fedeli, sulla quale si basa, a sua volta, la disposizione canonica secondo la quale «i fedeli sono obbligati a ricevere tempestivamente questo sacramento». Un dovere morale e giuridico di tutti i battezzati, stabilito legalmente, che è anche un diritto, il quale comporta l'obbligo dei genitori e dei pastori – come afferma la legge canonica – di provvedere «affinché i fedeli siano bene istruiti per riceverlo e vi accedano a tempo opportuno», senza rimandi ingiustificati ⁴⁹.

In questo senso, penso che faccia parte dell'accennata "emergenza educativa" risvegliare nella coscienza dei fedeli la necessità per la vita cristiana in generale dell'unzione dello Spirito Santo ricevuta nella Confermazione, evitando che venga considerata come puramente facoltativa o come solo necessaria in vista di determinati impegni. Si tratta, come tutti sappiamo, di un compito pastorale sul quale si confrontano quotidianamente le nostre comunità parrocchiali e che è stato trattato in modo specifico dalla Conferenza Episcopale Italiana in tre note pastorali consecutive, pubblicate tra il 1997 e il 2003, dedicate all'iniziazione cristiana ⁵⁰. L'ultima delle quali è dedicata al

⁴⁸ Cf. CCC, nn. 737-741, 1695, 1697 e 1995. Cf. anche BENEDETTO XVI, *Messaggio per la XXIII Giornata Mondiale della Gioventù*, cit., n. 5, dove a proposito dello Spirito Santo afferma: «non basta conoscerLo; occorre accoglierLo come guida delle nostre anime, come il "Maestro interiore" che ci introduce nel Mistero trinitario, perché Egli solo può aprirci alla fede e permetterci di viverla ogni giorno in pienezza. Egli ci spinge verso gli altri, accende in noi il fuoco dell'amore, ci rende missionari della carità di Dio».

⁴⁹ Cf. cann. 890-891. Forse conviene ricordare che della necessità della Confermazione parlava già, attorno all'anno 303, il Concilio di Elvira (cf. cann. 38 e 77, in DS, nn. 120-121), e che è stato esplicitamente dichiarato che pecca gravemente chi la disprezza (cf. MARTINO V, Bolla *Inter cunctas*, 22 febbraio 1418, n. 19, in DS, n. 1259). Cf. P. GOYRET, *L'unzione nello Spirito. Il Battesimo e la Cresima*, Città del Vaticano 2004, 168-169. Appare ovvio – ma vale la pena ricordarlo in questi tempi in cui è molto diffuso, anche nella Chiesa, il positivismo giuridico – che il dovere di ricevere la Confermazione, anche se stabilito legalmente, non si fonda tanto nella legge canonica quanto nella necessità del dono dello Spirito Santo, professata dalla Chiesa fin dai tempi apostolici (cf. *At* 8,15-19), sulla quale si fonda, in fin dei conti, la norma del can. 890.

⁵⁰ Di particolare interesse le *premesse* delle tre *Note pastorali* del CONSIGLIO EPISCOPALE

problema, collegato al nostro argomento, dell'incompleta iniziazione cristiana di un numero non trascurabile di battezzati ⁵¹. Un problema pastorale complesso, che non è possibile analizzare ora, ma al quale hanno probabilmente contribuito alcuni fattori come, ad esempio, un'interpretazione superficiale della tradizionale affermazione della teologia sacramentaria che la Confermazione non è necessaria alla salvezza, come se non fosse invece necessaria per il compimento della missione apostolica del cristiano; una interpretazione riduttiva dell'esplicita richiesta normativa della Confermazione prima di abbracciare un determinato stato di vita o prima di esercitare determinate funzioni, come se non fosse richiesta altrimenti; e forse anche il rinvio generalizzato della Confermazione ad una età più matura, come se la maturità cristiana fosse più un presupposto per la ricezione della Confermazione che un suo effetto ⁵².

Mi sembra perciò che l'insistenza tradizionale sulla necessità del Battesimo per la salvezza, ancora opportuna per tante ragioni, deva essere accompagnata da una simile insistenza sull'importanza del dono dello Spirito Santo e la conseguente necessità di ricevere tempestivamente la Confermazione. Un'esigenza che va intesa non tanto in termini di perfezionamento personale o di mera obbligatorietà giuridica, ma in quanto necessità vitale in vista dell'esercizio del sacerdozio comune nel combattimento spirituale e della testimonianza apostolica di tutti i fedeli; soprattutto in un ambiente secolarizzato come quello attuale, in cui essere cristiani coerenti richiede forza e, in occasioni, autentico eroismo, cosa davvero improbabile senza la forza dello Spirito Santo ⁵³. Una tale insistenza sulla necessità della

PERMANENTE DELLA CEI, *L'iniziazione cristiana. 1. Orientamenti per il catecumenato degli adulti*, 30 marzo 1997, in *NotCei*, 1997, 81-126; 2. *Orientamenti per l'iniziazione dei fanciulli e dei ragazzi dai 7 ai 14 anni*, 23 maggio 1999, in *NotCei*, 1999, 253-281; 3. *Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell'iniziazione cristiana in età adulta*, 8 giugno 2003, in *NotCei*, 2003, 145-187. Un simile documento è stato pubblicato dalla CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, *La Iniciación Cristiana. Reflexiones y orientaciones*, 31 dicembre 1998, in *Boletín Oficial de la CEE* 15, 1998, 75-111.

⁵¹ Come si ricorderà, a questo argomento è stato dedicato, nel nostro incontro del 2007, l'intervento di G. GIOMBANCO, *Il completamento dell'iniziazione cristiana in età adulta*, cit., 131-153.

⁵² Cf. CCC, nn. 1306-1308.

⁵³ Come ha detto Benedetto XVI alla Chiesa in Italia: «Tocca a noi infatti – non con le nostre povere risorse, ma con la forza che viene dallo Spirito Santo – dare risposte positive e convincenti alle attese e agli interrogativi della nostra gente: se sapremo farlo, la Chiesa in

Confermazione certamente non diminuisce la necessità del Battesimo o l'importanza di una adeguata preparazione dei confermandi perché possano «meglio assumere le responsabilità apostoliche della vita cristiana»⁵⁴. Così come non esclude una simile insistenza sulla necessità, per poi esercitare tali responsabilità, di una partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucaristia e della Penitenza, che costituiscono il sostegno sacramentale della vita cristiana.

A questo proposito, e sulla base di quanto è stato detto prima sull'unità organica e la complementarità dei vari sacramenti, penso che la Confermazione, l'Eucaristia e la Penitenza potrebbero essere considerati insieme e forse essere denominati i "sacramenti della maturità cristiana", la quale ha certamente origine nel Battesimo, ma cresce e si rafforza con il carattere della Confermazione, si alimenta in modo continuato dall'Eucaristia e guarisce dal peccato nella Penitenza sacramentale, per portare frutti di santità al servizio dell'edificazione della Chiesa⁵⁵.

Italia renderà un grande servizio non solo a questa Nazione, ma anche all'Europa e al mondo, perché è presente ovunque l'insidia del secolarismo e altrettanto universale è la necessità di una fede vissuta in rapporto alle sfide del nostro tempo» (*Discorso al 4° Convegno Ecclesiale Nazionale di Verona*, 19 ottobre 2006, in AAS 98, 2006, 808).

- ⁵⁴ Come afferma il *Catechismo*: «La preparazione alla Confermazione deve mirare a condurre il cristiano verso una più intima unione con Cristo, verso una familiarità più viva con lo Spirito Santo, la sua azione, i suoi doni e le sue mozioni, per poter meglio assumere le responsabilità apostoliche della vita cristiana. Di conseguenza la catechesi della Confermazione si sforzerà di risvegliare il senso dell'appartenenza alla Chiesa di Gesù Cristo, sia alla Chiesa universale che alla comunità parrocchiale» (CCC, n. 1309). Il primo corsivo è dell'originale, il secondo mio.
- ⁵⁵ Sono particolarmente pertinenti in questo contesto le parole di Benedetto XVI ai giovani in preparazione dell'imminente incontro di Sydney: «Vi invito perciò a riflettere su quanto qui vi scrivo. Oggi è particolarmente importante riscoprire il sacramento della Confermazione e ritrovarne il valore per la nostra crescita spirituale. Chi ha ricevuto i sacramenti del Battesimo e della Confermazione ricordi che è diventato "tempio dello Spirito": Dio abita in lui. Sia sempre cosciente di questo e faccia sì che il tesoro che è in lui porti frutti di santità. Chi è battezzato, ma non ha ancora ricevuto il sacramento della Confermazione, si prepari a riceverlo sapendo che così diventerà un cristiano "compiuto", poiché la Confermazione perfeziona la grazia battesimale (cf. CCC, nn. 1302-1304). La Confermazione ci dona una *forza speciale* per testimoniare e glorificare Dio con tutta la nostra vita (cf. *Rm* 12,1); ci rende intimamente consapevoli della nostra appartenenza alla Chiesa, "Corpo di Cristo", del quale tutti siamo membra vive, solidali le une con le altre (cf. *1 Cor* 12,12-25). Lasciandosi guidare dallo Spirito, ogni battezzato può apportare il proprio contributo all'edificazione della Chiesa grazie ai *carismi* che Egli dona, poiché "a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune" (*1 Cor* 12,7). E quando lo Spirito agisce reca nell'animo i suoi frutti che sono "amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,

1.3. Il carattere della Confermazione e il servizio della comunione

Affermata dunque in questi termini la necessità della Confermazione per la vita cristiana in generale e accennati i suoi rapporti organici con l'Eucaristia e la Penitenza, si possono e si devono mettere in risalto anche i suoi rapporti con l'Ordine e con il Matrimonio, per sottolineare la necessità del carattere della Confermazione per il servizio della comunione nel ministero ordinato e nella vita matrimoniale. Come appare ovvio, se tutti i fedeli hanno bisogno dell'unzione dello Spirito Santo per la vita cristiana, quei fedeli che abbracciano lo stato clericale o lo stato matrimoniale, assumendo con ciò particolari responsabilità al servizio della comunione nella Chiesa, hanno anche bisogno del rafforzamento della grazia battesimale operato dal carattere cresimale.

Tuttavia, in linea con quanto dicevo prima, mi sembra conveniente osservare che non si tratta, a mio avviso, di un bisogno o di una necessità specifica, diversa dalla necessità della Confermazione per tutti i cristiani, ma piuttosto di una sua logica conseguenza o di una sua applicazione particolare. Ritengo infatti che insistere eccessivamente in una necessità specifica della Confermazione per il ministero ordinato o per la vita matrimoniale, diversa dalla necessità comune, potrebbe in qualche modo oscurare non solo la sua necessità per tutti i fedeli ma anche il ruolo proprio dell'unzione cresimale nell'organismo sacramentale che, come si è detto, è quello di consacrare i fedeli per renderli maggiormente partecipi delle responsabilità apostoliche della vita cristiana in ogni situazione, e non tanto per l'adempimento di alcuni compiti particolari.

In questo senso, penso che l'esistenza dei due canoni in cui si richiede esplicitamente la Confermazione prima dell'Ordine e del Matrimonio non sia altro che una conferma dell'obbligo di tutti i fedeli di ricevere "tempestivamente" questo sacramento, che viene opportunamente ribadito in queste circostanze per una ragione più di carattere pastorale che di ordine

mitenza, dominio di sé" (*Gal* 5,22). A quanti tra voi non hanno ancora ricevuto il sacramento della Confermazione rivolgo il cordiale invito a prepararsi ad accoglierlo, chiedendo l'aiuto dei loro sacerdoti. È una speciale occasione di grazia che il Signore vi offre: non lasciatevela sfuggire!» (*Messaggio per la XXIII Giornata Mondiale della Gioventù*, cit., n. 6).

dogmatico ⁵⁶. Si potrebbe anche dire che la stessa esistenza di tali canoni rappresenti in qualche modo una sorta di ammissione della possibile sconfitta della pastorale sacramentale della Chiesa o, se si preferisce, una manifestazione di realismo da parte del Legislatore canonico, che deve necessariamente fare i conti non con una situazione ideale e ipotetica, in cui pastori e fedeli fanno sempre e nei tempi stabiliti il loro dovere, ma con la situazione reale, vale a dire con il fenomeno naturale, quasi fisiologico, della presenza nel Corpo della Chiesa di membra deboli che non sempre riescono a fare nel momento giusto ciò che avrebbero dovuto fare. Proprio perciò il Legislatore ha voluto stabilire che, se i fedeli non hanno ricevuto la Confermazione “a tempo dovuto”, lo facciano quanto meno “fuori tempo”, prima di ricevere l’Ordine sacro o in occasione della celebrazione del Matrimonio.

Nello stesso senso, affermare che la “unzione-consacrazione” dello Spirito Santo ricevuta nella Confermazione agisce come fondamento delle ulteriori “consacrazioni sacramentali” ricevute nell’Ordine sacro o nel Matrimonio per il servizio della comunione, non vuol dire che senza tale fondamento la grazia di questi sacramenti sia inefficace, come se avesse bisogno della Confermazione

⁵⁶ Cf. BENEDETTO XVI, es. ap. postsinodale *Sacramentum caritatis*, cit., n. 18, dove il Papa fa una considerazione analoga a proposito dell’ordine dei sacramenti dell’iniziazione e delle differenze nelle consuetudini orientali o nella prassi occidentale: «Tuttavia tali differenziazioni non sono propriamente di ordine dogmatico, ma di carattere pastorale». Cf. su questo punto SAN TOMMASO D’AQUINO, *Summa theologiae*, III^a q. 65 a. 2.

Ritengo che una cosa simile si possa affermare nel nostro contesto. Né si deve attribuire una rilevanza dogmatica all’esistenza di una esplicita richiesta della Confermazione prima dell’Ordine sacro o del Matrimonio, o in altri casi, né tanto meno all’assenza di una esplicita richiesta in altri casi, in cui sarebbe stato forse legittimo e soprattutto coerente prevederla: ad esempio, prima dell’istituzione stabile come lettori o accoliti (cf. can. 230 § 1), o prima della designazione come catechisti o missionari (cf. cann. 780 e 784-785), o prima di esercitare determinate funzioni di supplenza in situazioni di mancanza o scarsità di ministri sacri (cf. can. 230 § 3 e can. 517 § 2). A proposito di queste situazioni; cf. CONG. PER IL CLERO E ALTRE, Istr. *Ecclesia de mysterio*, 15 agosto 1997, in AAS 89, 1997, 852-877, dove si stabiliscono le condizioni per la retta collaborazione dei fedeli laici al ministero sacerdotale: nel ministero della parola (cf. art. 2), nella cura pastorale della comunità parrocchiale (cf. art. 4), negli organismi di collaborazione della Chiesa particolare (cf. art. 5), nelle celebrazioni domenicali in assenza del presbitero (cf. art. 6), come ministri straordinari della sacra Comunione (cf. art. 7), nell’assistenza ai Matrimoni (cf. art. 10), come ministri del Battesimo (cf. art. 11), nelle celebrazioni delle esequie ecclesiastiche (cf. art. 12). Ovviamente, l’esercizio di questi compiti richiede di per se la piena iniziazione, ma non è sembrato necessario stabilirla per legge.

per diventare operativa 57. Resta comunque il fatto che, con l'unzione dello Spirito Santo, il carattere battesimale – fondamento ontologico e sacramentale dei doveri e dei diritti dei fedeli – viene perfezionato e rafforzato dal carattere cresimale, che accorda ai fedeli «una speciale forza dello Spirito Santo» per «diffondere e difendere con la parola e con l'azione la fede, come veri testimoni di Cristo» 58, di cui, i ministri sacri e gli sposi cristiani, hanno naturalmente bisogno.

Con la ricezione dell'Ordine o del Matrimonio, definiti giustamente i «sacramenti del servizio della comunione» perché propriamente «sono ordinati alla salvezza altrui» e «conferiscono una missione particolare nella Chiesa e servono all'edificazione del popolo di Dio» 59, alcuni fedeli assumono particolari compiti e responsabilità nei confronti della dimensione sociale e comunitaria della Chiesa. E per l'adempimento di tali compiti, che per loro costituiscono il modo proprio di vivere la vocazione cristiana, è bene che i ministri ordinati e gli sposi cristiani siano anche dotati della forza dello Spirito Santo. Non mi sembra, tuttavia, che aver ricevuto l'unzione dello Spirito Santo sia un requisito *sine qua non* per la celebrazione – in quanto momento celebrativo – del sacramento dell'Ordine o del Matrimonio, i quali producono pienamente i loro effetti sacramentali anche quando il soggetto non ha il carattere cresimale. Tale carattere – e la forza dello Spirito Santo che comporta – è invece necessario, a mio avviso, per la vita cristiana nel ministero ordinato o nella vita matrimoniale come si dirà di seguito.

2. La richiesta della Confermazione per l'Ordine sacro

57 Anche qua si può fare ricorso all'analogia. Se, come afferma il Catechismo, «senza la Confermazione e l'Eucaristia, infatti, il sacramento del Battesimo è certamente valido ed efficace, ma l'iniziazione cristiana rimane incompiuta» (CCC, n. 1306), forse si può anche affermare, per analogia, che senza la Confermazione, i sacramenti dell'Ordine sacro e del Matrimonio sono certamente validi ed efficaci, anche se manca qualcosa – la speciale unzione dello Spirito Santo – perché i fedeli possano vivere appieno la vita cristiana nel ministero ordinato e nella vita matrimoniale.

58 Cf. CCC, n. 1303; cf. CONC. DI FIRENZE, *Decr. pro Armeniis*, 21 novembre 1439, in DS, n. 1319; LG, 11-12.

59 Cf. CCC, n. 1534.

2.1. La necessità del carattere e della grazia sacramentale della Confermazione per il ministero ordinato

Come insegna la dottrina cattolica, mediante l'Ordine sacro alcuni fedeli «sono *consacrati* per essere “posti, in nome di Cristo, a pascere la Chiesa con la parola e la grazia di Dio”» ⁶⁰. In virtù di questo sacramento, che configura a Cristo in forza di una grazia speciale dello Spirito Santo, l'ordinato viene costituito ministro di Cristo ⁶¹, assumendo, a seconda del grado dell'Ordine ricevuto, particolari responsabilità nelle funzioni di santificare, di insegnare e di governare, e, ancora più in concreto, nell'attività evangelizzatrice della Chiesa, in adempimento della missione affidata da Cristo ai suoi Apostoli ⁶². Certamente, anche se l'evangelizzazione è compito dell'intero Popolo di Dio ⁶³, il modo in cui viene realizzata non è uguale per tutti, essendoci una diversità di compiti, di responsabilità e di competenze, derivanti appunto dall'Ordine sacro, con alcune differenze a seconda del grado ricevuto e dell'ufficio canonico conferito.

Per quanto riguarda in modo specifico l'attività evangelizzatrice, la legislazione canonica dichiara che la «funzione di annunciare il Vangelo nei riguardi della Chiesa universale» è affidata principalmente al Romano Pontefice e al Collegio dei Vescovi ⁶⁴. Esercitano tale funzione, nei riguardi delle Chiese particolari loro affidate, i Vescovi, come moderatori di tutto il ministero della parola ⁶⁵. È proprio dei presbiteri, come cooperatori dei Vescovi, «annunciare il Vangelo di Dio»; con un particolare obbligo dei parroci e degli altri presbiteri cui viene commessa la cura delle anime nei confronti del popolo loro affidato ⁶⁶. Anche i diaconi devono «servire il popolo di Dio nel ministero della parola», in comunione con il Vescovo e il suo presbiterio ⁶⁷.

⁶⁰ Cf. CCC, n. 1535; cf. CONC. ECUM. VATICANO II, *Lumen gentium*, n. 11.

⁶¹ Cf. CCC, nn. 1581 e 1585.

⁶² Cf. CCC, n. 1536.

⁶³ Cf. can. 747 § 1.

⁶⁴ Cf. can. 756 § 1.

⁶⁵ Cf. can. 756 § 2.

⁶⁶ Cf. can. 757. Con questa espressione – “annunciare il Vangelo” (riferita ai Vescovi e ai presbiteri) – sensibilmente diversa da quelle utilizzate per gli altri fedeli – “rendere testimonianza del Vangelo” (nel caso dei membri degli istituti di vita consacrata: cf. can. 758) o “essere testimoni dell’annuncio evangelico” (nel caso dei fedeli laici: cf. can. 759) – il

Per questo loro compito ministeriale di annunciare il Vangelo, come, più in generale, per l'esercizio del sacerdozio ministeriale, i ministri ordinati ricevono una specifica grazia dello Spirito Santo nel sacramento dell'Ordine, ma ciò non esclude ovviamente che debbano cercare la santità e testimoniare pubblicamente la fede con tutta la loro vita. È perciò evidente che l'unzione dello Spirito Santo ricevuta nella Confermazione, nella misura in cui perfeziona il sacerdozio comune, agisce come presupposto del sacerdozio ministeriale ed è sicuramente necessaria e congruente per i ministri sacri ⁶⁸; ragione per cui la legislazione canonica richiede espressamente la ricezione di questo sacramento prima della promozione all'Ordine sacro, nei termini che ora esamineremo.

2.2. Il senso e la portata della richiesta del can. 1033

Come recita il can. 1033: «È promosso lecitamente agli ordini soltanto chi ha ricevuto il sacramento della sacra confermazione» ⁶⁹. Una disposizione in sostanziale continuità con il precedente can. 974 § 1 CIC 17, molto simile al vigente can. 758 § 1 CCEO ⁷⁰, ma con la differenza di costituire, nel CIC 83,

legislatore canonico ha voluto in qualche modo significare il diverso grado di partecipazione dei Vescovi e dei presbiteri alla missione evangelizzatrice della Chiesa, in attenzione alla loro capacità di svolgere *in persona Christi Capitis* la funzione di insegnare. Cf. D. CENALMOR – J. MIRAS, *Il Diritto della Chiesa*, cit., 308.

⁶⁷ Cf. can. 757.

⁶⁸ Così lo affermava la prima versione del can. 890, in cui il fondamento di tale disposizione era espresso nei seguenti termini: «*Quippe quo baptizatus, iam perfectius Ecclesiae vinculatus et ad fidem testandam arctius obligatus cum sit, ministerio Ecclesiae hierarchico participando magis fiat aptus*». Questa spiegazione fu alla fine soppressa per essere ritenuta superflua e in qualche modo già inserita nel can. 879, che apre il titolo dedicato alla Confermazione (cf. Comm 10, 1978, 190).

⁶⁹ Per il testo latino vedi *supra* nota 1.

⁷⁰ Il can. 974 § 1 CIC 17, includeva la richiesta della Confermazione insieme ad altri requisiti di liceità di varia natura: «*Ut quis licite ordinari possit, requiruntur: 1.º Recepta sacra confirmatio; 2.º Mores ordini recipiendo congruentes; 3.º Aetas canonica; 4.º Debita scientia; 5.º Ordinum inferiorum susceptio; 6.º Interstitiorum observatio; 7.º Titulus canonicus, si agatur de ordinibus maioribus*». La stessa struttura e simile contenuto del can. 758 § 1 CCEO: «*Ut quis licite ordinari possit, requiruntur: 1º chrismationis sancti myri susceptio; 2º mores atque qualitates physicae et psychicae ordini sacro suscipiendo congruentes; 3º aetas iure praescripta; 4º debita scientia; 5º ordinum inferiorum susceptio ad normam iuris particularis propriae Ecclesiae sui iuris; 6º interstitiorum iure particulari praescriptorum observatio*».

un canone autonomo e, soprattutto, dell'aggiunta del termine "soltanto", attraverso il quale si dichiara in modo tassativo che la ricezione della Confermazione è sempre necessaria per la lecita promozione all'Ordine sacro, escludendo implicitamente che si tratti di un requisito per la validità del sacramento dell'Ordine. Una difficile questione di ordine dogmatico, con implicazioni ecumeniche, alla quale non mi sento in grado di dare una risposta definitiva, essendo questo un compito più dei teologi che dei canonisti. Da canonista posso, tuttavia, tentare di esaminare i termini delle norme canoniche attuali alla luce dei lavori della codificazione latina del 1983 e di quella orientale del 1990, in cui fu esplicitamente affrontata la questione ⁷¹.

Per quanto riguarda la codificazione latina consta infatti negli atti della Commissione di riforma una proposta di soppressione del termine "lecitamente", inserito nella prima versione del canone, sia perché la Confermazione è un sacramento di iniziazione sia per ragioni ecumeniche nei confronti delle Chiese orientali. Tale cambiamento, che avrebbe comportato, almeno implicitamente, che fosse considerata come un requisito per la validità, fu respinta dalla Commissione senza particolari spiegazioni, ma affermando in modo deciso e quasi sbrigativo che si tratta sempre di un requisito *ad liceitatem*, e che solo il Battesimo è da considerarsi *ad validitatem* ⁷².

Maggiore discussione sollevò, invece, la questione nei lavori della codificazione orientale. In attenzione al fatto che nella tradizione orientale la Crismazione con il santo *Myron* è conferita insieme al Battesimo, e che per la teologia orientale risulta poco comprensibile che un fedele che non l'abbia ricevuta possa essere ministro dei sacramenti, la Commissione di codificazione accolse in un primo momento la proposta di richiedere per la validità della sacra ordinazione che i candidati avessero ricevuto il santo *Myron*, anche se la Segreteria sollecitò un ulteriore studio della questione ⁷³. Nell'esame finale da

⁷¹ Come di vedrà subito, nei lavori delle ultime codificazioni, latina e orientale, si prospettò la sua considerazione come requisito *ad validitatem*, ma la proposta fu respinta.

⁷² In effetti, alla proposta: «*Suprimatur "licite", eo quod confirmatio sacramentum initiationes est. Etiam ob rationes oecumenicas (Eclesiae orientales)*», la *Relatio* della Segreteria e dei Consultori rispose: «*Negative. Semper esset ad liceitatem; tantum baptismus est ad validitatem*» (Comm 15, 1983, 218). Cf. R. ALTHAUS, *Kommentar zum can. 1033*, in *Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici*, 40 Lfg. Februar 2006, 1.

⁷³ Come si legge negli atti della Commissione: «Dopo un approfondito dibattito su quanto fa parte integrante della iniziazione cristiana nelle tradizioni orientali, la proposta sembra accettabile. Il canone quindi sarebbe il seguente, al quale però la Segreteria appone questa

parte della Commissione tale proposta venne però respinta per vari motivi, soprattutto perché si sarebbe trattata di una innovazione senza fondamento reale sotto il profilo dogmatico ⁷⁴.

Non avendo competenze specifiche sotto questo profilo, che – come dicevo – corrisponde propriamente ai teologi, e in ultima istanza al Magistero della Chiesa, posso solo osservare che la scelta normativa, operata dal legislatore universale nel Codice orientale, di mantenere la Crismazione con il santo *Myron* come requisito *ad liceitatem* per la sacra ordinazione, è stata sicuramente prudente ed equilibrata, essendo in linea con la prassi tradizionale della Chiesa di non introdurre innovazioni in questioni che riguardano la validità dei sacramenti – in questo caso dell'Ordine sacro – se non dopo uno studio approfondito sotto il profilo teologico, canonico e storico, e solo di fronte a ragioni disciplinari o pastorali di primaria importanza ⁷⁵.

Si potrebbe ancora aggiungere che, inserendo la Crismazione con il santo *Myron* – come faceva la precedente norma latina – come un requisito di liceità insieme ad altri di natura diversa, alcuni dei quali – come l'età canonica e gli interstizi – possono essere dispensati, il legislatore abbia lasciato in secondo

nota: "ad ulteriore studio per chiarire tutte le implicazioni dottrinali al riguardo": *Sacram ordinationem valide recipit solus vir baptizatus et sancto Myro unctus*» (*Nuntia* 15, 1992, 48). E così fu inserito, in un canone autonomo, nello Schema del 1986: «*Can. 749. Sacram ordinationem valide suscipere potest solus vir baptizatus et sancto myro chrismatus*» (*Nuntia* 24-25, 1987, 137).

⁷⁴ Sembra utile riportare testualmente le osservazioni dei Membri della Commissione allo Schema del 1986 e la risposta del *Coetus de expansione observationum*: «Il requisito che l'ordinando deve essere "sancto myro chrismatus" si sopprime in questo canone [749] e si reinserisca nel can. 753 tra i requisiti per la liceità (6 Membri). Motivazioni: 1) per non introdurre un nuovo requisito "ad validitatem" (2 Membri); 2) perché è imprudente ammettere una innovazione in assenza della certezza che essa non contraddica alcuna verità teologica (1 Membro) o perché crea difficoltà accennate in *Nuntia* 15, p. 15 [in realtà è p. 48] (2 Membri); 3) perché ammessa la clausola, sorge la questione se un uomo "putative" cresimato oppure cresimato in maniera dubbia ("with an instrument") possa ricevere validamente l'ordine sacro (1 Membro). R. *Si accetta omettendosi le parole "et sancto Myro chrismatus" ed inserendosi nello stesso tempo al can. 753 come numero primo le parole "chrismationis sancti myri susceptio"*» (*Nuntia* 28, 1989, 101). Cf. D. SALACHAS, *sub can. 754*, in *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, a cura di P.V. Pinto, Città del Vaticano 2001, 631-632.

⁷⁵ Come è accaduto, ad esempio, nel caso del Matrimonio, con l'introduzione della forma canonica *ad validitatem*. Cf. M.A. ORTIZ, *La forma canonica quale garanzia della verità del matrimonio*, in IDEM (a cura di), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Milano 2005, 137-186, in particolare 151-156.

piano le peculiari ragioni sacramentali che fondano la richiesta del santo *Myron* per il ministero ordinato, e abbia in qualche modo lasciato aperta la questione della possibilità di una sua eventuale dispensa; anche se onestamente è difficile ipotizzare in questo caso una giusta causa per concederla. Di conseguenza, forse la norma latina del can. 1033, che – a differenza della norma orientale del can. 758 § 1 CCEO e della precedente norma latina del can. 974 § 1 CIC 17 – dichiara, in un canone autonomo e in modo categorico, che “soltanto” chi ha ricevuto la Confermazione è promosso lecitamente agli ordini, evidenzia la peculiare natura di questo requisito *ad liceitatem* e chiude la questione della possibilità di una sua eventuale dispensa ⁷⁶.

2.3. Conseguenze dell'eventuale mancata ricezione della Confermazione

Affermato dunque a livello normativo che la Confermazione è un requisito *ad liceitatem* per la promozione all'Ordine sacro, risulta ovvio che la mancata ricezione della Confermazione non comporta l'invalidità dell'Ordine ricevuto, né deve far sorgere nessun dubbio sull'effettiva ricezione del carattere sacramentale dell'Ordine sacro. Nel caso improbabile che, nonostante tutto, si verificasse per errore l'ordinazione di un candidato non confermato, sarebbe necessario procedere all'amministrazione della Confermazione, con l'opportuna preparazione previa, affinché l'ordinato riceva l'unzione dello Spirito Santo propria di questo sacramento, la quale deve essere considerata comunque come necessaria, sia per l'esercizio del sacerdozio ministeriale, sia per la vita cristiana nel ministero ordinato ⁷⁷. In caso di dubbi sopravvenuti dopo l'ordinazione sulla validità della Confermazione o sulla stessa ricezione, si

⁷⁶ O comunque di eventuali eccezioni a tale norma. Una questione questa, più accademica che reale, perché non si vede per quali ragioni non dovrebbe ricevere la Confermazione – anche in via di urgenza – chi si apprestasse a ricevere l'Ordine sacro e, per qualsiasi motivo, non la avesse ancora ricevuta.

⁷⁷ Anche perché il sacerdozio ministeriale, secondo me, non sostituisce né annulla il sacerdozio comune nel ministro ordinato, ne tanto meno lo integra in sé, come se fosse soltanto un grado più alto di questo. Cf. CCC, n. 1547, che seguendo l'insegnamento conciliare ricorda che «anche se “l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo”, differiscono tuttavia essenzialmente, pur essendo “ordinati l'uno all'altro» (*Lumen gentium*, n. 10).

dovrebbe seguire la prassi tradizionale della Chiesa di conferire il sacramento sotto condizione ⁷⁸.

Nel caso, veramente ipotetico, che la mancata ricezione della Confermazione sia dovuta a una decisione consapevole, fondata eventualmente nella mancanza di fede o nel disprezzo del sacramento – cosa di per sé illecita – l'ordinazione sarebbe illecita e sarebbe necessario ricorrere al sacramento della Penitenza per ottenere la riconciliazione con Dio e con la Chiesa, ed adoperarsi per ricevere senza indugi la Confermazione.

3. La richiesta della Confermazione per il Matrimonio

3.1. La necessità del carattere e della grazia sacramentale della Confermazione per la vita matrimoniale

In linea con quanto affermato in precedenza anche i fedeli chiamati alla vita matrimoniale hanno certamente bisogno dell'unzione dello Spirito Santo conferita nella Confermazione. Tuttavia c'è una qualche differenza nei confronti dei ministri ordinati, secondo me, che forse conviene sottolineare. In effetti, se, nei ministri ordinati, il sacerdozio ministeriale presuppone il sacerdozio comune ricevuto nel Battesimo e perfezionato nella Confermazione, ed è perciò necessario sia per la vita cristiana nel ministero ordinato sia per l'esercizio del sacerdozio ministeriale, nel caso di coloro che sono uniti nel sacramento del Matrimonio, è tutta la vita matrimoniale a costituire ambito di esercizio del sacerdozio comune nella ricerca della santità e nell'apostolato; ragione per cui la grazia sacramentale della Confermazione è sempre necessaria per gli sposi cristiani.

Non si tratta però, a mio avviso, di una necessità particolare, diversa dalla necessità comune per la vita cristiana in generale, ma di una sua concreta

⁷⁸ Come indica il can. 845: «Qualora, compiuta una diligente ricerca, persistesse ancora il dubbio prudente che i sacramenti di cui al § 1 [Battesimo, Confermazione e Ordine] siano stati dati veramente o validamente, vengano conferiti sotto condizione». Ovviamente basterebbe l'amministrazione sotto condizione della Confermazione; in nessun caso dell'Ordine.

applicazione nella vita matrimoniale. In effetti, i fedeli che vivono nell'unione matrimoniale assumono un obbligo specifico di impegnarsi nell'edificazione della Chiesa e a testimoniare pubblicamente la propria fede nei confronti di tutti, a cominciare ovviamente dell'altro coniuge e dei figli, verso i quali hanno l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli ⁷⁹. Per adempiere tali obblighi, parte fondamentale del loro "servizio della comunione", i genitori cristiani ricevono grazie particolari e specifiche tramite il sacramento del Matrimonio, ma l'unzione ricevuta nella Confermazione non diventa perciò superflua, essendo necessaria per la ricerca della santità e per la testimonianza pubblica della fede nel loro stato di vita. Per questo motivo la legislazione canonica richiede la ricezione della Confermazione prima di essere ammessi al matrimonio, nei termini che esamineremo di seguito.

3.2. Il senso e la portata della richiesta del can. 1065 § 1

Secondo il can. 1065 § 1: «I cattolici che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione, lo ricevano prima di essere ammessi al matrimonio, se è possibile farlo senza grave incomodo» ⁸⁰. Una disposizione che riprende testualmente il precedente can. 1019 § 1 CIC 17 e che appare in linea con la prassi sacramentale della Chiesa latina, che deve tener conto del fatto, purtroppo non infrequente, che alcuni fedeli arrivano al Matrimonio senza aver ricevuto la Confermazione ⁸¹.

Si deve osservare che, a differenza della richiesta di questo sacramento prima dell'Ordine sacro, la ricezione della Confermazione prima del Matrimonio

⁷⁹ In questo contesto è utile ricordare il can. 226, particolarmente chiaro al riguardo: «§ 1. I laici che vivono nello stato coniugale, secondo la propria vocazione, sono tenuti al *dovere specifico di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell'edificazione del popolo di Dio*. § 2. I genitori, poiché hanno dato ai figli la vita, hanno *l'obbligo gravissimo e il diritto di educarli; perciò spetta primariamente ai genitori cristiani curare l'educazione cristiana dei figli secondo la dottrina insegnata dalla Chiesa*». Naturalmente il corsivo è mio.

⁸⁰ Per il testo latino vedi *supra* nota 1. In una prospettiva organica degli effetti complementari dei vari sacramenti, di cui si è parlato prima, è utile riportare il contenuto del § 2 dello stesso canone: «Si raccomanda vivamente agli sposi che, per ricevere fruttuosamente il sacramento del matrimonio, si accostino ai sacramenti della penitenza e della santissima Eucaristia».

⁸¹ In conformità alla prassi orientale di conferire la Crismazione con il santo *Myron* insieme al Battesimo, non esiste nel Codice orientale una norma parallela al can. 1065 § 1.

non è considerata esplicitamente come un requisito *ad liceitatem*, ma viene comunque prescritta, in un modo più persuasivo che imperativo, dalla norma canonica, configurando perciò un obbligo giuridico che, secondo il testo della norma, può essere scusato in caso di “grave incomodo” ⁸². Una espressione questa, che, secondo la sua l’interpretazione normale nel contesto dei sacramenti, dovrebbe essere riferita soltanto a situazioni oggettive o soggettive di seria difficoltà che rendano molto gravosa la celebrazione della Confermazione prima del Matrimonio ⁸³. Ad esempio, quando, in prossimità del Matrimonio, non ci sono le condizioni per la retta celebrazione della Confermazione, sia perché è assente il Vescovo o un altro ministro dotato di facoltà ⁸⁴, sia perché manca il crisma consacrato dal Vescovo, materia del sacramento ⁸⁵, sia per mancanza di tempo materiale per procedere con ordine alla celebrazione dopo una congrua preparazione, in attenzione alle circostanze, alla formazione e alle disposizioni del soggetto.

Non penso, invece, che si possa considerare “grave incomodo” altro genere di difficoltà che non rendano davvero molto gravosa la retta celebrazione della Confermazione prima del Matrimonio. Ad esempio, se in caso di assenza di un ministro dotato di facoltà, fosse agevole ottenere tale facoltà dall’autorità competente; oppure, se la mancanza di tempo si riducesse in realtà ad una semplice incompatibilità di orari per partecipare al corso di preparazione alla

⁸² Nei lavori di codificazione constano due proposte contrapposte da parte dei membri della Commissione: alcuni proponevano la soppressione della richiesta della Confermazione, altri la sua necessità assoluta concedendo ai parroci la facoltà di amministrarla prima del Matrimonio; ma alla fine prevalse l’opzione di mantenere la norma tradizionale (cf. *Communicationes* 9, 1997, 140-141). Cf. T. RICÓN-PÉREZ, *sub* can. 1065, in *ComEx*, III, 1115-1116.

⁸³ La nozione di “grave incomodo” è stata studiata dalla dottrina e dalla giurisprudenza rotale in rapporto al can. 1116. Cf., ad esempio, R. NAVARRO-VALLS, *sub* can. 1116, in *ComEx*, III, 1465-1466.

⁸⁴ Si ricordi che l’attuale normativa canonica concede *ipso iure* la facoltà di amministrare la Confermazione ai presbiteri che, in forza dell’ufficio o del mandato del Vescovo diocesano, battezza uno uscito dall’infanzia o ammette uno già battezzato nella piena comunione della Chiesa cattolica, e ad ogni presbitero in riferimento a coloro che si trovano in pericolo di morte (cf. can. 883, 2°-3°). Ma non nel caso dell’ammissione al Matrimonio di un non confermato. Anche se il Vescovo diocesano può concedere tale facoltà a uno o più presbiteri qualora lo richiedesse una “necessità” (cf. can. 884 § 1), come potrebbe essere considerata, a mio avviso, l’amministrazione della Confermazione prima del Matrimonio in assenza del ministro ordinario. Cf. CCC, n. 1313.

⁸⁵ Cf. can. 880 § 2.

Confermazione, difficoltà che potrebbe essere facilmente superata mediante una preparazione personalizzata.

Nemmeno mi sembra che possa essere considerata “grave incomodo” la situazione di coloro che, per la loro situazione di vita in contrasto con le esigenze del Vangelo, non possono ricevere fruttuosamente il sacramento della Confermazione, ma nonostante tutto vogliono unirsi nel Matrimonio in esercizio del loro *ius connubii* ⁸⁶. Si pensi, ad esempio, a coloro che esercitano notoriamente professioni disoneste, o che dichiarano pubblicamente la loro appartenenza ad associazioni massoniche ⁸⁷, o che manifestano apertamente posizioni contrarie alla fede o alla comunione ecclesiale ⁸⁸; oppure, in termini più generali, tutti coloro che si trovano, senza avere l'intenzione di uscirne, in “situazioni di manifesta indisposizione morale”, incompatibili dunque con la ricezione fruttuosa della Confermazione ⁸⁹. A questi casi, in mancanza di

⁸⁶ A queste situazioni si riferisce esplicitamente la *Nota pastorale* del CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CEI, *L'iniziazione cristiana. 3. Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell'iniziazione cristiana in età adulta*, cit., n. 59: «Durante il cammino, e in ogni caso prima dell'ammissione alla celebrazione dei sacramenti, andranno esaminate con cura le eventuali situazioni di vita non conformi alle esigenze del Vangelo, sia sotto il profilo familiare che sotto il profilo professionale. Anche con l'aiuto degli accompagnatori e dei padrini designati, il presbitero che segue l'itinerario spiegherà con rispetto e con franchezza per quali ragioni una determinata situazione si pone in obiettivo contrasto con il cammino di fede, che il soggetto sta percorrendo, e con la celebrazione sacramentale. Dovrà quindi proporre una via per armonizzare lo stato di vita con la disciplina della Chiesa, tenendo anche presente – se i tempi fossero ristretti o se non fosse possibile evitare un “grave incomodo” – che il diritto lascia aperta la possibilità di celebrare la Confermazione dopo il Matrimonio (cf. can. 1065 § 1)».

⁸⁷ Cf. CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Dichiarazione sulla massoneria*, 26 novembre 1986, in AAS 76, 1984, 300.

⁸⁸ Come può essere il caso, ad esempio, dei fedeli che partecipano nelle attività politiche o di governo e si sono manifestati, con dichiarazioni pubbliche o con voto palese, favorevoli all'aborto o all'eutanasia, o che sostengono politiche sbagliate in materie collegate ad esigenze etiche fondamentali e irrinunciabili. Cf. CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Nota dottrinale circa alcune questioni riguardanti l'impegno e il comportamento dei cattolici nella vita politica*, 24 novembre 2002, in AAS 96, 2004, 359-370.

⁸⁹ A proposito di questi casi, cf. GIOVANNI PAOLO II, Lett. enc. *Ecclesia de Eucharistia*, 17 aprile 2003, n. 37, in AAS 95, 2003, 433-475, dove, a proposito del caso «di un comportamento esterno gravemente, manifestamente e stabilmente contrario alla norma morale», parla appunto di «situazione di manifesta indisposizione morale» – «*condicione manifestae moralis perturbationis*» –, che comporta la non ammissione alla Comunione eucaristica. Ovviamente, secondo la dottrina e la prassi sacramentale della Chiesa tali situazioni – se manca nel soggetto l'intenzione di trovare una soluzione compatibile con l'insegnamento morale della Chiesa – impediscono non solo l'ammissione alla Comunione eucaristica (cf.

disposizioni canoniche specifiche, si deve comunque applicare un'indicazione contenuta nella normativa liturgica, che riprende la prassi sacramentale della Chiesa di rinviare la celebrazione dei sacramenti quando mancano le disposizioni necessarie per la loro fruttuosa ricezione. Mi riferisco, in concreto, al n. 12 del *Rito della Confermazione*, che, a proposito della coincidenza della preparazione alla Confermazione con la preparazione al Matrimonio, dichiara: «Se, in casi del genere, si prevedesse l'impossibilità di attuare quanto è richiesto per una fruttuosa ricezione della Confermazione, l'Ordinario del luogo giudicherà se non sia più opportuno differire la Confermazione a dopo la celebrazione del Matrimonio»⁹⁰.

Un'indicazione che si deve dunque applicare anche al caso, non infrequente nelle nostre società secolarizzate, dei fedeli che si preparano al Matrimonio, ma sono ormai conviventi di fatto o sposati solo civilmente. Tuttavia, date le peculiarità di questa situazione e la sua rilevanza pastorale, me ne occuperò in modo specifico nell'ultimo punto, aggiungendo anche un breve commento all'indicazione contenuta nel *Rito della Confermazione*.

In tutti i casi accennati in precedenza, sia in caso di "grave incomodo", sia quando mancano le condizioni per la sua ricezione fruttuosa, rimane comunque l'obbligo di ricevere la Confermazione, dopo il Matrimonio, una volta che siano stati superati gli ostacoli. Il che potrebbe essere fatto senza particolare urgenza – non trattandosi di un obbligo vincolante *sub gravi* – ma anche senza inutili indugi, evitando che questo sacramento venga di fatto disprezzato o considerato come irrilevante.

3.3. Il caso dei conviventi che si preparano al sacramento del Matrimonio

can. 915), o alla Penitenza (cf. can. 987), o all'Unzione degli infermi (cf. can. 1007), ma anche alla Confermazione, anche se non esiste un'esplicita disposizione canonica al riguardo (cf. CCC, n. 1313).

⁹⁰ PONTIFICALE ROMANO, *Rito della Confermazione*, ristampa dell'edizione "tipica" del 1972 a cura della CEI, Città del Vaticano 1989, 29. Tale indicazione riempirebbe, a mio avviso, la lacuna legale occasionata dalla redazione del can. 1065 § 1, che, riferendosi solo alle situazioni di "grave incomodo", non considera in modo esplicito altre situazioni – come la scarsa formazione cristiana o la manifesta indisposizione morale – in cui è opportuno ovviamente differire la Confermazione, anche a dopo la celebrazione del Matrimonio, al fine di provvedere ad una adeguata preparazione e al superamento degli eventuali ostacoli.

Resta dunque da esaminare il caso – riconducibile alle prima accennate “situazioni di manifesta indisposizione morale”, ma certamente peculiare e un tanto paradossale – dei fedeli conviventi, di fatto o sposati solo civilmente, che si preparano al sacramento del Matrimonio. Una situazione ovviamente contraria alla norma morale, che impedisce di per se la ricezione fruttuosa della Confermazione prima del Matrimonio ⁹¹, ma dalla quale i soggetti vogliono uscire – e in effetti usciranno – celebrando appunto il sacramento del Matrimonio ⁹².

A questi casi si deve applicare, come dicevo, l'indicazione del *Rito della Confermazione* riportata in precedenza, in cui si afferma che, se si prevedesse l'impossibilità di arrivare ad una fruttuosa ricezione della Confermazione, bisognerebbe far ricorso all'Ordinario del luogo, il quale «giudicherà se non sia più opportuno differire la Confermazione a dopo la celebrazione del Matrimonio». Una formulazione che dovrebbe essere intesa, secondo me, nel senso che se l'Ordinario del luogo, con le informazioni ricevute dal parroco, accertasse l'effettiva impossibilità di arrivare – nel tempo limitato che resta per il Matrimonio – ad una ricezione fruttuosa della Confermazione, dovrebbe necessariamente decidere il differimento a dopo la celebrazione del Matrimonio. Non nel senso, ovviamente, di poter decidere, nonostante tale impossibilità, che la Confermazione venga celebrata prima del Matrimonio. E nemmeno nel senso di poter decidere sempre il differimento a dopo il Matrimonio, quando è possibile superare gli ostacoli e ricevere un'adeguata preparazione senza grave incomodo.

Si tratta, in definitiva, di un'indicazione che affida all'Ordinario del luogo il giudizio di natura pastorale sulla convenienza di evitare precipitazioni nella celebrazione della Confermazione quando si prevede l'impossibilità di una

⁹¹ Come impedisce, inoltre, l'ammissione alla Comunione eucaristica e alla Penitenza sacramentale, se non nel caso in cui «per seri motivi – quali, ad esempio, l'educazione dei figli – non possono soddisfare l'obbligo della separazione, “assumono l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi” (GIOVANNI PAOLO II, *Omelia per la chiusura del VI Sinodo dei Vescovi*, 25 ottobre 1980, n. 7, in AAS 72, 1980, 1082)» (IDEM, es. ap. postsinodale *Familiaris consortio*, 22 novembre 1981, n. 84, in AAS 74, 1982, 81-191).

⁹² Anche se sarà comunque necessario il ricorso alla Penitenza sacramentale, a cui i fedeli che si sono trovati in questa situazione dovrebbero accostarsi prima del Matrimonio – preferibilmente subito prima –, anche in vista della ricezione fruttuosa dello stesso sacramento del Matrimonio e della degna ricezione dell'Eucaristia, come afferma peraltro il can. 1065 § 2.

fruttuosa ricezione. Un'indicazione, tuttavia, che, tenendo conto che negli ultimi decenni il numero dei fedeli in tale situazione è aumentato notevolmente ⁹³, forse sarebbe opportuno aggiornare a livello universale e particolare, quanto meno a livello di Conferenza Episcopale, per offrire ai parroci orientamenti omogenei sul modo di comportarsi in questi casi, onde evitare disparità di trattamento da parrocchia a parrocchia, o da diocesi a diocesi, in casi sostanzialmente uguali. Cosa che ha fatto peraltro la CEI in due occasioni – nel 1990 e nel 2003 ⁹⁴ –, anche se non mancano in Italia parrocchie e diocesi dove seguono prassi contrarie.

Penso, in concreto, al caso di quei parroci che si rifiutano di ammettere i fedeli che si trovano in tale situazione, non solo alla Confermazione, ma anche al sacramento del Matrimonio, a meno che si separino per qualche tempo in attesa del Matrimonio ⁹⁵; oppure a quei parroci che – con il consenso dell'Ordinario del luogo – li ammettono alla Confermazione, senza richiedere però la sospensione della convivenza o – se non possono separarsi in

⁹³ Secondo alcuni esperti in teologia pastorale una buona parte delle coppie che si preparano al Matrimonio nelle nostre parrocchie sono conviventi di fatto o, in non pochi casi, sposati solo civilmente.

⁹⁴ Conviene infatti ricordare l'indicazione data al riguardo dall'Assemblea Generale della CEI nel 1990: «I pastori d'anime siano solleciti nell'esortare i nubendi che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione a riceverlo prima del matrimonio se ciò è possibile senza grave incomodo (cf. can. 1065 § 1). Prestino particolare attenzione a coloro che, dopo il battesimo, non hanno ricevuto gli altri sacramenti né alcuna formazione cristiana (cf. *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*, cap. IV, nn. 235-305). *Parimenti siano animati da grande prudenza pastorale nel curare la preparazione dei nubendi non cresimati che già vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente). In questo caso, di norma, l'amministrazione della confermazione non preceda la celebrazione del matrimonio.* Nel diritto particolare, tenendo conto anche delle facoltà concesse ai Vescovi diocesani circa il ministro della confermazione (cf. can. 884 § 1), si potranno dare disposizioni affinché la celebrazione della confermazione per i nubendi sia opportunamente inserita nella preparazione immediata al matrimonio» (*Decreto generale sul matrimonio canonico*, 5 novembre 1990, n. 8, in *NotCei*, 1990, 253-279). Il corsivo è mio. Tale indicazione è stata sostanzialmente ribadita dal Consiglio Permanente della CEI nel 2003 (vedi *supra* nota 86).

⁹⁵ Anche se si può comprendere l'intento pastorale di un tale atteggiamento – che in molti casi può ottenere risultati salutari –, non si deve però dimenticare che la celebrazione del Matrimonio – date le peculiarità di questo sacramento – è un diritto dei fedeli, che possono esercitare sempre che siano sinceramente disposti ad accettare la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio cristiano, sebbene non siano in grado di ricevere fruttuosamente il sacramento (cf. GIOVANNI PAOLO II, es. ap. postsinodale *Familiaris consortio*, cit., n. 68; CEI, *Decreto generale sul matrimonio canonico*, cit., n. 43).

attenzione ai figli – l'assunzione dell'impegno di astenersi dagli atti propri dei coniugi in attesa del Matrimonio e di evitare lo scandalo. Due atteggiamenti estremi, in cui non si può non rilevare, nel primo caso, un eccessivo rigorismo che intacca lo *ius connubii*, e, nel secondo, un eccessivo lassismo che intacca invece la degna celebrazione del sacramento della Confermazione.

Riflessioni conclusive

Prima di concludere vorrei aggiungere due brevi riflessioni che forse possono servire come orientamenti pratici per la pastorale della Confermazione in relazione all'Ordine sacro e al Matrimonio, sia quando viene ricevuta "fuori tempo", in occasione dell'Ordine o del Matrimonio, sia quando viene ricevuta "tempestivamente", dopo un regolare corso di preparazione.

Nel primo caso, mi sembra opportuno osservare che la preparazione alla Confermazione dovrebbe essere fatta, sempre che sia possibile, in un modo prevalentemente personalizzato, che possa tener conto delle circostanze e delle disposizioni del soggetto, in particolare se si tratta di ricevere il sacramento prima del Matrimonio. Non sembra appropriato, secondo me, che i candidati partecipino al corso normale di preparazione – insieme ai candidati più giovani – né che vengano offerti in anticipo corsi di preparazione *ad hoc*, che potrebbero dare l'impressione che si tratta una situazione più o meno normale ⁹⁶.

Nel secondo caso, ritengo conveniente, nella catechesi preparatoria alla Confermazione all'età prevista dalla Conferenza Episcopale, una maggiore insistenza sul ruolo di questo sacramento nell'organismo sacramentale e dei suoi rapporti con gli altri sacramenti; non solo con il Battesimo e l'Eucaristia, ma anche con la Penitenza, con l'Ordine e con il Matrimonio. Sarebbe opportuno insistere altresì sulla necessità dell'unzione dello Spirito Santo per

⁹⁶ Cf. la *Nota pastorale* del CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE DELLA CEI, *L'iniziazione cristiana. 3. Orientamenti per il risveglio della fede e il completamento dell'iniziazione cristiana in età adulta*, cit., n. 60, dove si parla, in questi casi, dell'opportunità di «completare l'itinerario con incontri personali tra il candidato e il catechista e con incontri tenuti all'interno di un piccolo gruppo (preferibilmente a livello interparrocchiale) da un presbitero o da un diacono».

rafforzare il sacerdozio comune dei fedeli e per il suo esercizio nel combattimento spirituale e nell’apostolato, sia nella vita cristiana in generale, sia in alcune sue determinazioni più significative, come sono appunto il ministero ordinato e la vita matrimoniale. D’altra parte, anticipare all’età della Confermazione un’adeguata catechesi sul significato dell’Ordine sacro e del Matrimonio, come sacramenti del servizio della comunione, in una sorta di preparazione remota all’assunzione della propria vocazione – eventualmente nel sacerdozio o nello stato matrimoniale, ma anche in altre situazioni di vita, nella comunità ecclesiale e negli impegni temporali ⁹⁷ –, non potrà che avere effetti benefici, sia per la promozione delle vocazioni sacerdotali, sia per una migliore comprensione da parte dei fedeli, fin dall’inizio dell’adolescenza, delle caratteristiche del Matrimonio cristiano.

⁹⁷ Come sintetizza il *Catechismo*: «Un candidato alla Confermazione che ha raggiunto l’età della ragione deve professare la fede, essere in stato di grazia, aver l’intenzione di ricevere il sacramento ed essere preparato ad assumere il proprio ruolo di discepolo e di testimone di Cristo, nella comunità ecclesiale e negli impegni temporali» (CCC, n. 1319).